

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Giulio Maisano, dall'Avv. Franco Matera, dal Dott. Roberto Proietti, Componenti; dal Dott. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 21 marzo 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(207) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE FONDI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Foligno Calcio Srl) E FRANCESCO DE MARCO (Agente di calciatori) (nota n. 4079/425pf12-13/AM/ma dell'11.1.2013).

La Commissione disciplinare nazionale,

- visto l'atto di deferimento, letti gli atti ed ascoltati, nella riunione odierna, ed i difensori dei due deferiti;

- rilevato, in particolare, che il rappresentante della Procura federale, Dr. Benedetti, ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Gabriele Fondi, squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali a seguito del prossimo tesseramento, ed ammenda di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); - per Francesco De Marco, sospensione della licenza per mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

- considerato che il difensore dell'agente di calciatori Francesco De Marco, con memoria in data 8 marzo 2013, ha contestato il deferimento richiamando, in particolare, precedenti favorevoli della Corte di Giustizia Federale e della Commissione Disciplinare Nazionale;

- rilevato che il difensore del calciatore Gabriele Fondi si è associato alle deduzioni del difensore del De Marco ed ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito;

osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore Gabriele Fondi e l'agente di calciatori Francesco De Marco, per rispondere (come risulta, testualmente, dall'atto di deferimento):

- Gabriele Fondi, della violazione di cui all'art.1, comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art.29, commi 1 e 2 N.O.I.F., per essersi qualificato calciatore 'professionista' al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Francesco De Marco, senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante;

- Francesco De Marco, della violazione di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e 19 commi 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti, per aver omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato.

I motivi della decisione

La vicenda oggetto del procedimento ha tratto origine da una missiva del 12 novembre 2012, a firma del Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, avente ad oggetto la determinazione di "nullità" del contratto di mandato conferito, il 15 settembre 2012, dal calciatore Gabriele Fondi, all'agente Francesco De Marco, in quanto *"all'atto del conferimento il calciatore non aveva lo status da professionista"*

Sulla base di tale circostanza, la Procura federale ha rilevato che la Federazione Italiana Gioco Calcio qualifica, all'art. 39 della sua normativa, come professionisti i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C, ora Lega Italiana Calcio Professionistico.

Effettivamente, all'epoca della sottoscrizione del mandato il calciatore Gabriele Fondi, svincolato dal 01/07/2012 della Foligno Calcio S.r.l., aveva lo status di 'giovane di serie' e, quindi di "dilettante" (come risulta dal certificato storico in atti).

Tuttavia, il deferimento deve ritenersi infondato in quanto la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha affermato che *"Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall'art.3 secondo cui: 'L'Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una Società di calcio professionistica', e dall'art. 23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell'art. 33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori "giovani" che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una Società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall'art. 23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, ... è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell'introdurre con l'art. 23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una Società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell'art. 3 del Regolamento Agenti."*

La Corte ha, in conclusione, ha evidenziato che *"...qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l'assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata"*.

Tali conclusioni sono già state condivise dalla Commissione Disciplinare Nazionale in un caso analogo (proc. 173 – Ghidoli/Branchini) deciso con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 70 del 4 marzo 2013.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l'effetto, proscioglie Gabriele Fondi e Francesco De Marco dagli addebiti indicati in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.

(208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Milazzo Srl), ANGELO LUCIO TORTORELLA (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. SS Milazzo Srl) E DELLA SOCIETA' SS MILAZZO Srl (nota n. 4027/423pf12-13/AM/ma del 10.1.2013).

La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, con atto del 10 gennaio 2013, la Procura federale ha deferito:

- i Signori Giuseppe Peditto e Angelo Lucio Tortorella –nella loro qualità all'epoca dei fatti, il primo, di Presidente e legale rappresentante e, il secondo, di Amministratore e legale rappresentante della Società S.S. Milazzo Srl - per la violazione indicata specificamente in parte motiva dell'art. 1, comma 1. del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi - punto 1), lettera b) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2012/2013, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.146/A del 07/05/2012, per inosservanza dell'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi nella stagione sportiva 2012/2013;

- la Società S.S. Milazzo Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti;

All'inizio della riunione odierna la Società SS Milazzo Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società SS Milazzo Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [“pena base per la Società SS Milazzo Srl, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

All'odierna riunione è comparsa la Procura federale la quale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con irrogazione ai Signori Giuseppe Peditto e Angelo Lucio Tortorella della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) ciascuno.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

La Commissione disciplinare,

rilevato che i fatti oggetto del presente deferimento risultano provati per *tabulas* e tenuto conto che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenuto inoltre che le richieste formulate dalla Procura federale risultano essere congrue, alla luce dei fatti in deferimento,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) a carico della Società SS Milazzo Srl.

Infligge inoltre la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) ciascuno ai Signori Giuseppe Peditto e Angelo Lucio Tortorella.

(212) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BOSCHI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Città di Pontedera Srl) E DELLA SOCIETA' US CITTA' DI PONTEREDERA (nota n. 4522/81pf12-13/SP/pp del 31.1.2013).

La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, con atto del 31 gennaio 2013, la Procura Federale ha deferito:

- il Signor Paolo Boschi, quale Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Città di Pontedera Srl, per la violazione indicata specificamente in parte motiva dell'art. 1, comma 1. del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo II –Criteri Infrastrutturali-punto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito dei seguenti documenti: 1) disponibilità dell'impianto indicato in deroga; 2) licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. relativa all'impianto indicato in deroga; 3) nulla osta del Prefetto di Firenze;

- la Società U.S. Città di Pontedera Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante;

All'inizio della riunione odierna il Sig. Paolo Boschi e la Società US Città di Pontedera Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Paolo Boschi e la Società US Città di Pontedera Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [“pena base per il Sig. Paolo Boschi, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società U.S. Città di Pontedera Srl, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 15.000,00 (quindicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Paolo Boschi inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società U.S. Città di Pontedera Srl, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00)

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti"

(234) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO ZAVAGLIA (Agente di calciatori), DAMIANO FERRONETTI (calciatore tesserato per la Soc. Genoa Cricket FC Spa) E DELLA SOCIETA' GENOA CRICKET FC Spa (nota n. 4823/478pf12-13/SP/blp del 13.2.2013).

Con atto del 13 febbraio 2013 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Zavaglia Emiliano, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.; il sig. Ferronetti Damiano, calciatore tesserato con la Società Genoa Cricket and Football Club s.p.a.; la Società Genoa Cricket and Football Club s.p.a.; il primo per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 1, comma 3, e 19, comma 3, del Regolamento Agenti, per aver ricevuto il mandato conferito dal calciatore Ferronetti Damiano, nonostante fosse sospeso dall'attività di agente di calciatori per due mesi, così determinando la mancata ottemperanza alla decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata con C.U. 33/CDN del 23 ottobre 2012, che ne aveva decretato la sospensione; il secondo per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 5, comma 1, 12, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l'agente Zavaglia Emiliano fosse fornito di regolare licenza al momento del conferimento del relativo mandato; la terza a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.

Tutti i deferiti hanno presentato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dagli addebiti di cui al deferimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia; lo Zavaglia deducendo la minima entità del fatto addebitato in considerazione del breve periodo di soli 13 giorni intercorrenti fra la sottoscrizione del mandato procuratorio e la scadenza del periodo di sospensione; il Ferronetti deducendo l'assenza di ogni responsabilità in quanto il secondo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti prevede il dovere dei calciatori di verificare che un agente sia fornito di regolare licenza prima di conferirgli il relativo mandato, mentre il primo comma prevede il divieto dei

calciatori di avvalersi dell'opera di una persona priva di licenza, mentre nessuna norma prevede l'obbligo di verificare se l'agente, munito di regolare licenza, sia sottoposto a sospensione, circostanza questa che presupporrebbe l'obbligo di consultare tutti i comunicati degli organi di giustizia per verificare la circostanza; inoltre l'art. 26, secondo comma del Regolamento agenti prevede la facoltà del calciatore, e non l'obbligo, di recedere ad nutum dal rapporto contrattuale con l'agente cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione; la Società Genoa Cricket and Football Club s.p.a assumendo la propria assoluta estraneità al comportamento tenuto dal proprio tesserato. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 10.000,00 per lo Zavaglia, ammenda di € 10.000,00 per il Ferronetti ed ammenda di € 10000,00 per il Genoa Cricket and Football Club.

Osserva la Commissione che il procedimento trae origine dalla nota inviata dalla Commissione Agenti, pervenuta alla Procura Federale in data 17 dicembre 2012, la quale segnalava che il mandato conferito dal calciatore Damiano Ferronetti in favore dell'agente di calciatori Emiliano Zavaglia, era da ritenersi nullo in quanto l'agente Zavaglia, al momento della sottoscrizione dell'incarico, era sospeso dall'attività di agente come decretato dalla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata con C.U. n. 33/CDN del 23 ottobre 2012. Dalla documentazione in atti si evince che la Commissione Disciplinare Nazionale, con C.U. n. 33/CDN del 23 ottobre 2012, ha decretato la sospensione per 2 mesi

dall'attività di agente di calciatori nei confronti del sig. Emiliano Zavaglia il quale, in data 10 dicembre 2012, nonostante fosse sospeso dall'attività di agente, ha sottoscritto il mandato n. 3858 rilasciato dal sig. Damiano Ferronetti, calciatore tesserato con la Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. A seguito della sottoscrizione di tale mandato, la Commissione Agenti ha dichiarato la nullità del mandato in questione. Il provvedimento disciplinare di sospensione, emesso nei confronti dell'Agente Emiliano Zavaglia, ha determinato nei confronti di quest'ultimo la decadenza della Licenza, come previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti. Di nessun pregio è quindi la deduzione difensiva del Ferronetti secondo cui l'agente sospeso sarebbe comunque munito di regolare licenza, per cui il conferimento del mandato non violerebbe l'art. 5 del Regolamento Agenti. Parimente infondata è la tesi del Genoa Cricket and Football Club riguardo al richiesto esonero dalla responsabilità oggettiva in quanto, fra l'altro, nel caso in esame la Società è coinvolta nell'illecito del proprio tesserato essendo poi chiamata a trattare con l'agente scelto dal calciatore.

La condotta posta in essere dal sig. Emiliano Zavaglia integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 1, comma 3, e 19, comma 3, del Regolamento Agenti. Parimenti responsabile deve considerarsi il calciatore Ferronetti Damiano la cui condotta integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 5, comma 1, 12, comma 1, e 21, commi 1 e 2. Da tale condotta consegue la responsabilità oggettiva della Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per la condotta ascritta ad un proprio tesserato.

Il deferimento va conseguentemente accolto.

Riguardo al trattamento sanzionatorio appare equo quello indicato in dispositivo in considerazione dell'entità del fatto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni: a carico di Emiliano Zavaglia l'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00), a carico di Damiano Ferronetti l'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00); ed a carico della Società Genoa Cricket and Football Club Spa l'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00).

(235) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO ZAVAGLIA (Agente di calciatori), DANIELE BERNASCONI (calciatore attualmente tesserato in prestito per la Soc. Fondi Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' FONDI CALCIO Srl (nota n. 4798/477pf12-13/SP/blp del 12.2.2013).

Con atto del 12 febbraio 2013 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Zavaglia Emiliano, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della FIGC; il sig. Bernasconi Daniele, calciatore tesserato con la Società Fondi Calcio Srl; la Società Fondi Calcio Srl; il primo per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 1, comma 3, e 19, comma 3, del Regolamento Agenti, per aver ricevuto il mandato conferito dal calciatore Bernasconi Daniele, nonostante fosse sospeso dall'attività di agente di calciatori per due mesi, così determinando la mancata ottemperanza alla decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata con C.U. 33/CDN del 23 ottobre 2012, che ne aveva decretato la sospensione; il secondo per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 5, comma 1, 12, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l'agente Zavaglia Emiliano fosse fornito di regolare licenza al momento del conferimento del relativo mandato; la terza a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.

I deferiti Zavaglia e Bernasconi hanno presentato memoria difensiva chiedendo entrambi il proscioglimento dagli addebiti di cui al deferimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia; lo Zavaglia deducendo la minima entità del fatto addebitato in considerazione del breve periodo di soli 13 giorni intercorrenti fra la sottoscrizione del mandato procuratorio e la scadenza del periodo di sospensione; il Bernasconi deducendo l'assenza di ogni responsabilità in quanto il secondo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti prevede il dovere dei calciatori di verificare che un agente sia fornito di regolare licenza prima di conferirgli il relativo mandato, mentre il primo comma prevede il divieto dei calciatori di avvalersi dell'opera di una persona priva di licenza, mentre nessuna norma prevede l'obbligo di verificare se l'agente, munito di regolare licenza, sia sottoposto a sospensione, circostanza questa che presupporrebbe l'obbligo di consultare tutti i comunicati degli organi di giustizia per verificare la circostanza; inoltre l'art. 26, secondo comma del Regolamento agenti prevede la facoltà del calciatore, e non l'obbligo, di recedere ad nutum dal rapporto contrattuale con l'agente cui sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 10.000,00 per lo Zavaglia, ammenda di € 3.000,00 per il Bernasconi, ed ammenda di € 3.000,00 per il Fondi Calcio Srl.

Osserva la Commissione che il procedimento trae origine dalla nota inviata dalla Commissione Agenti, pervenuta alla Procura Federale in data 17 dicembre 2012, la quale segnalava che il mandato conferito dal calciatore Daniele Bernasconi in favore dell'agente di calciatori Emiliano Zavaglia, era da ritenersi nullo in quanto l'agente Zavaglia, al momento della sottoscrizione dell'incarico, era sospeso dall'attività di agente come decretato dalla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata con C.U. n. 33/CDN del 23 ottobre 2012. Dalla documentazione in atti si evince che la Commissione Disciplinare Nazionale, con C.U. n. 33/CDN del 23 ottobre 2012, ha decretato la

sospensione per 2 mesi dall'attività di agente di calciatori nei confronti dei sig. Emiliano Zavaglia il quale, in data 10 dicembre 2012, nonostante fosse sospeso dall'attività di agente, ha sottoscritto il mandato n. 3862 rilasciato dal sig. Daniele Bernasconi, calciatore tesserato con la Società Fondi Calcio Srl. A seguito della sottoscrizione di tale mandato, la Commissione Agenti ha dichiarato la nullità del mandato in questione. Il provvedimento disciplinare di sospensione, emesso nei confronti dell'Agente Emiliano Zavaglia, ha determinato nei confronti di quest'ultimo la decadenza della Licenza, come previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti. Di nessun pregio è quindi la deduzione difensiva del Bernasconi secondo cui l'agente sospeso sarebbe comunque munito di regolare licenza, per cui il conferimento del mandato non violerebbe l'art. 5 del Regolamento Agenti.

La condotta posta in essere dal sig. Emiliano Zavaglia integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 1, comma 3, e 19, comma 3, del Regolamento Agenti. Parimenti responsabile deve considerarsi il calciatore Daniele Bernasconi la cui condotta integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 5, comma 1, 12, comma 1, e 21, commi 1 e 2. Da tale condotta consegue la responsabilità oggettiva della Società Fondi Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per la condotta ascritta ad un proprio tesserato.

Il deferimento va conseguentemente accolto.

Riguardo al trattamento sanzionatorio appare equo quello indicato in dispositivo in considerazione dell'entità del fatto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare accoglie il deferimento ed irroga le seguenti sanzioni: a Zavaglia Emiliano ammenda di € 7.000,00 (settemila/00), a Bernasconi Daniele ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00); alla Società Fondi Calcio Srl ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(247) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BENEDETTA DE ANGELIS E LAURA VERRELLI (calciatrici attualmente tesserate per la Soc. ASD SS Lazio C5 Femminile), VALERIO PIERSIGILLI (Presidente della Soc. ASD SS Lazio C5 Femminile), MARCO BASTIANI (dirigente della Soc. ASD SS Lazio C5 Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD SS LAZIO C5 FEMMINILE (nota n. 5333/677pf12-13/AA/ac del 5.3.2013).

La Procura Federale, con atto del 5 marzo 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare le calciatrici Benedetta De Angelis e Laura Verrelli per aver partecipato nella squadra della ASD S.S. Lazio Calcio a 5 Femminile in posizione irregolare a gare ufficiali della predetta Società, disputate nel periodo dal 7 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013, valide per il Campionato di Serie A Calcio a 5 Femminile.

Ha contestato loro la violazione degli artt. 1 comma 1 in relazione al 10 comma 2 CGS e 61 comma 6 NOIF.

Il deferimento ha tratto le mosse da una segnalazione della Segreteria della Divisione Calcio a 5, che aveva accertato l'inesistenza del tesseramento delle predette calciatrici a favore della Società che le aveva impiegate.

La Procura Federale, unitamente alle calciatrici di cui trattasi, ha deferito i sigg.ri Valerio Piersigilli, Presidente della ASD S.S. Lazio Calcio a 5 Femminile e Marco Bastiani,

dirigente della stessa Società, in quanto firmatari delle distinte di gara della squadra (due il Piersigilli e quattordici il Bastiani), contenenti i nominativi delle suddette calciatrici.

Ha contestato loro la violazione degli artt. 1 comma 1 in relazione al 10 comma 2 CGS e 61 comma 6 NOIF.

Ha deferito altresì la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 Femminile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse (art. 1 comma 5 CGS).

All'inizio della riunione odierna i Sigg.ri Benedetta De Angelis, Laura Verrelli, Valerio Piersigilli, Marco Bastiani e la Società ASD SS Lazio C5 Femminile, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sigg.ri Benedetta De Angelis, Laura Verrelli, Valerio Piersigilli, Marco Bastiani e la Società ASD SS Lazio C5 Femminile, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per le Sig.re Benedetta De Angelis e Laura Verrelli, sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 2 (due) giornate di squalifica; pena base per il Sig. Valerio Piersigilli, sanzione della inibizione per giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 90 (novanta); pena base per il Sig. Marco Bastiani, sanzione della inibizione per giorni 150 (centocinquanta), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 120 (centoventi); pena base per la Società ASD SS Lazio C5 Femminile, sanzione della penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS alla penalizzazione di punti 5 (cinque) da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 2.000,00 (duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Benedetta De Angelis e Laura Verrelli squalifica per 2 (due) giornate ciascuna, da scontarsi in gare ufficiali;*
- per Valerio Piersigilli inibizione per giorni 90 (novanta);*
- per Marco Bastiani inibizione per giorni 120 (centoventi);*
- per la Società ASD SS Lazio C5 Femminile, penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”

(248) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELA BLASI (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. FC Real Statte), ANGELO AXO (dirigente della Soc. FC Real Statte) E DELLA SOCIETA' FC REAL STATTE (nota n. 5364/678pf12-13/AA/ac del 5.3.2013).

La Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, con nota datata 26 febbraio 2013, denunciava alla Procura Federale che la calciatrice Blasi Daniela matricola 4.527.083 aveva partecipato con la squadra della Società ASD F.C. Real Statte a dieci gare del Campionato di Serie A Calcio a 5 Femminile, disputate nel periodo dal 14 ottobre 2012 al 3 febbraio 2013, in posizione irregolare perché non tesserata in favore della predetta Società.

La Procura Federale di conseguenza, con atto 5 marzo 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1) Daniela Blasi per violazione degli artt. 1 comma 1 in relazione al 10 comma 2 CGS e 61 comma 6 NOIF; 2) Angelo Axo dirigente della Società ASD F.C. Real Statte per violazione delle stesse norme del CGS e dell'art. 61 comma 5 NOIF per aver sottoscritto in tutte e dieci le gare la distinta delle atlete partecipanti ad ogni singola gara, dichiarando che le giocatrici e quindi anche la Blasi erano regolarmente tesserate e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza; 3) la Società ASD F.C. Real Statte, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS per le violazioni ascritte alla Blasi ed all'Axo.

Le parti deferite non sono comparse; la Società, tuttavia, ha fatto pervenire a questa Commissione memoria scritta, con la quale ha ammesso la propria responsabilità ed ha chiesto il patteggiamento della pena in misura ridotta ai sensi dell'art. 23 CGS.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale, richiamati i fatti, ha chiesto l'accoglimento del deferimento in una alle seguenti sanzioni: per la calciatrice Blasi Daniela la squalifica per quattro gare ufficiali, per il dirigente Angelo Axo la inibizione per giorni novanta, per la Società ASD FC Real Statte la penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso, nonché l'ammenda di € 1.500,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta dagli atti acquisiti al procedimento e più in particolare dal foglio dell'Ufficio tesseramenti che la calciatrice di che trattasi, tesserata in favore della ASD F.C. Real Statte, è stata svincolata il 1° luglio 2012; non risulta altresì che detta calciatrice abbia contratto altro vincolo.

Pertanto la sua partecipazione alle gare del periodo considerato nel deferimento è stata irregolare.

Il deferimento deve essere conseguentemente accolto; le pene richieste vanno tuttavia applicate in misura ridotta, non trovando alloggio nell'orientamento di questa Commissione il principio dell'automatismo, che si rinviene nella richiesta della Procura Federale.

Non può essere considerata la richiesta di patteggiamento avanzata dalla parte deferita, in quanto irrituale, in considerazione della mancata comparizione della parte medesima.

P.Q.M.

infligge alla calciatrice Daniela Blasi la squalifica per 4 (quattro) gare ufficiali, al dirigente Angelo Axo la inibizione per giorni 90 (novanta), alla Società ASD FC Real Statte la penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso, nulla a titolo di ammenda.

(249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EDINA LUISA CHAVES (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. ASD Areasport), STEFANO

RAGNO (dirigente della Soc. ASD Areasport) E DELLA SOCIETA' ASD AREASPORT (nota n. 5371/679pf12-13/AA/ac del 5.3.2013).

La Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, con nota del 26 febbraio 2013, segnalava alla Procura Federale che la calciatrice Chaves Edina Luiza, non professionista di nazionalità straniera, tesserata in favore della Società ASD Areasport con decorrenza 7 febbraio 2013, aveva partecipato in posizione irregolare alla gara Areasport – Sportteam United disputata il 17 febbraio 2013 per il Campionato Calcio a 5 Serie A Femminile, perché in spregio al disposto del C.U. n. 1 della Divisione Calcio a 5, che consentiva la partecipazione a gare del Campionato Femminile di Serie A, compresi play-off e play-out ed alle gare di Coppa Italia, soltanto alle calciatrici che risultavano tesserate alla data del 4 febbraio 2013 e/o che avevano la decorrenza del tesseramento precedente al 5 febbraio 2013.

La Procura Federale, dando corso alla suddetta nota, con atto datato 5 marzo 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1) Chaves Edina Luiza per violazione degli artt. 1 comma 1 in relazione al 10 comma 2 CGS; 2) Stefano Ragno dirigente della Società ASD Areasport per violazione delle stesse norme del CGS per aver sottoscritto la distinta delle atlete partecipanti alla gara in oggetto, dichiarando che le giocatrici e quindi anche la Chavez erano regolarmente tesserate e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza; 3) la Società ASD Areasport, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS per le violazioni ascritte alla Chaves ed al Ragno.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, richiamati i fatti, ha chiesto l'accoglimento del deferimento in una alle seguenti sanzioni: per la calciatrice Edina Luisa Chaves la squalifica per 1 gara effettiva, per il dirigente Stefano Ragno la inibizione per gg. 30, per la Società ASD Areasport la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione in corso, nonché l'ammenda di € 1.500,00.

Le parti deferite hanno contro dedotto, attraverso la comparizione del legale rappresentante della Società, il quale ha dichiarato che il tesseramento della calciatrice era stato trasmesso al competente ufficio tesseramenti in data 22.1.2013, ha dichiarato altresì, che essendo stato richiesto il certificato storico di residenza della calciatrice, aveva vanamente tentato di trasmetterlo a mezzo fax al suddetto ufficio senza tuttavia riuscirci.

Ha concluso per il rigetto del deferimento, ovvero, in subordine per una sanzione di lieve entità.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta dagli atti acquisiti al procedimento e più in particolare dal testo del C.U. n. 1 della Divisione Calcio a 5 sopra richiamato, nonché dalla distinta della squadra della ASD Areasport relativa alla gara contro la Sportteam United del 17 febbraio 2013, che la calciatrice di che trattasi ha preso parte alla gara medesima in posizione irregolare in quanto il suo tesseramento aveva avuto corso a partire dal 7 febbraio 2013 e, quindi, non era attivo alla data del 4 febbraio 2013, né era con tutta ovvietà precedente al 5 febbraio 2013.

Il deferimento deve essere conseguentemente accolto; le pene vanno applicate come da richiesta, fatta eccezione per l'ammenda, che si ritiene non doversi applicare nella dedotta fattispecie.

P.Q.M.

infligge alla calciatrice Edina Luisa Chaves la squalifica per 1 (una) gara ufficiale; al dirigente Stefano Ragno la inibizione per gg. 30 (trenta), alla Società ASD Areasport la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione in corso, nulla a titolo di ammenda.

(198) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIoglimento DEL SIG. MARCO SCRIVANO (calciatore tesserato per la Soc. ASD Alta Maremma) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 35 del 20.12.2012).

La Procura Federale, nell'ambito di un procedimento complesso, con atto del 17 settembre 2012 aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscano, tra gli altri, il calciatore dilettante Marco Scrivano perché, nel contesto di una gara amichevole non autorizzata, che si era disputata il 14 settembre 2011, in seguito ad una testata che lo colpiva sulla fronte e che gli provocava una ferita profonda con fuoriuscita di sangue, aveva sporto querela contro il suo assalitore, il calciatore antagonista a nome Andrea Sestini, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, con ciò violando l'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale.

L'Organo di giustizia, con decisione il 14 dicembre 2012 e pubblicata sul CU n. 35 di pari data, assolveva dall'incolpazione il suddetto calciatore sul presupposto che lo Scrivano aveva tempestivamente depositato l'istanza prevista dalla norma sopra richiamata, ma che, mancandogli la risposta, si era indotto a presentare ugualmente la querela, attesa l'imminenza della scadenza dei termini di legge per la sua proponibilità. Aggiungeva, mutuando la decisione su precedenti pronunzie della Corte di Giustizia Federale, che nessun contrasto tra ordinamento federale ed ordinamento statale era configurabile ogniqualevolta, nei casi di vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque riconducibili a rapporti interni all'attività federale, l'apparato giudiziario della FIGC non era in grado di spiegare un intervento diretto. Aggiungeva altresì che il fatto posto all'origine del deferimento era avvenuto nel corso di una gara amichevole non autorizzata e quindi, in quanto tale, sottratta al potere disciplinare della stessa FIGC. Formulava nel contempo l'auspicio che la norma contenuta nell'art. 30 dello Statuto fosse rivisitata attraverso l'utilizzazione dell'istituto del silenzio assenso o del silenzio rifiuto, da applicarsi entro un termine tale da consentire al tesserato di scegliere se esercitare o meno la tutela dei propri diritti o interessi in sede di giustizia ordinaria, assumendosi scientemente ogni responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni da parte della giustizia domestica. Precisava infine che, nel caso in esame, l'autorizzazione del Consiglio Federale era stata negata allo Scrivano dopo la scadenza del termine utile per la proposizione della querela.

Avverso siffatta decisione insorge la Procura Federale, istando per la revoca della stessa e per la irrogazione a carico del calciatore della sanzione di cui all'art. 15 CGS, quantificata nella squalifica di mesi sei.

Motiva il ricorso sul presupposto che il fatto era certamente maturato nell'ambito dell'attività sportiva e quindi rientrante nella competenza della giurisdizione della Federazione e che le argomentazioni adottate dalla Commissione Territoriale non trovavano conforto nella lettera della norma, la quale puniva la presentazione dell'azione giudiziaria in assenza di autorizzazione della FIGC, non senza considerare che lo Scrivano, approssimandosi la scadenza del termine per la presentazione della querela, non si era attivato per sollecitare il provvedimento autorizzativo, né aveva considerato la percorribilità di altre possibili azioni a difesa del proprio diritto, consentite dall'ordinamento federale, come quella, ad esempio, della denuncia dell'occorso alla Procura Federale.

Lo Scrivano ha fatto pervenire a questa Commissione memoria scritta, che tuttavia non può essere considerata perché trasmessa fuori termine.

Alla riunione odierna è comparsa la ricorrente, la quale insiste per l'accoglimento della impugnativa, con la conseguente sanzione a carico dello Scrivano, conforme a quella chiesta in primo grado.

Il ricorso è fondato.

Appare evidente che lo Scrivano, assumendo l'iniziativa della querela senza l'autorizzazione del Consiglio Federale, ha violato l'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale, che subordina a detta autorizzazione il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia, sancito dal comma 3 della stessa norma.

Né può sostenersi la tesi che, mancando detta autorizzazione, il tesserato non abbia tutela; il richiamato comma terzo della norma, facendo riferimento ai gradi interni di giustizia federale, prevede infatti che, esauriti questi, la controversia tra soggetti tesserati possa essere portata a cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, offrendo così un ampio spettro di tutela del diritto che, nell'ambito sportivo, si ritiene lesa.

Del pari inconferente è la tesi del primo Giudice che il vincolo di giustizia sarebbe stato inapplicabile nel caso in esame perché la lesione subita dal calciatore si era verificata nell'ambito di una gara amichevole non autorizzata; il comma 1 del richiamato art. 30 dello Statuto, rivolgendosi ai tesserati, alle società affiliate ed a tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività rilevante per l'ordinamento federale, assegna preminente rilievo allo status di tesserato e di affiliato FIGC, dal quale discende l'obbligo del rispetto statutario; a siffatto obbligo lo Scrivano, in quanto calciatore tesserato, doveva attenersi, atteso anche che l'incidente aveva coinvolto la responsabilità di altro calciatore tesserato FIGC, a nulla rilevando che esso era maturato nel contesto di una gara amichevole non autorizzata, costituente comunque un'espressione di attività sportiva di livello agonistico.

La decisione di primo grado deve essere pertanto revocata con irrogazione a carico dello Scrivano della sanzione richiesta ai sensi dell'art. 15 comma 1 inciso b CGS.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, revoca la decisione impugnata, infligge al calciatore Scrivano Marco la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).

(236) – APPELLO DELLA SOCIETA' FC BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. REMO MINATI (dirigente) E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CP Autonomo di Bolzano - CU n. 40 del 7.2.2013).

Occorre premettere in fatto quanto segue.

Il sig. Remo Minati, direttore tecnico della Società F.C. Bolzano 1996, nel corso della trasmissione televisiva locale denominata Sport – Terzo Tempo andata in onda il 12 novembre 2012, rilasciava queste testuali dichiarazioni, rese a commento di una gara disputata dalla sua squadra: “ il Bolzano non ha perso, ha vinto quella specie di arbitro che c'era; a Trento gli arbitri sono già di per sé scarsi; a Bolzano, tranne due, sono tutti da mandare nell'Isarco (fiume che attraversa la città: NDR); l'arbitro abita ad Appiano (BZ) e tutte le sere va a bere birra con la squadra dell'Appiano; gli arbitri arrivano prevenuti per fare del male al Bolzano perché il loro capo gli dirà di farlo perdere; a Bolzano solo 2 arbitri sono buoni, gli altri di bassa macerazione”.

Il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano con nota del 23 novembre 2012 trasmetteva alla Procura Federale la segnalazione che egli aveva ricevuto dal Commissario Straordinario del Comitato Provinciale Arbitrale di Bolzano, che riportava le suddette dichiarazioni, ritenute lesive e denigratorie per gli Associati AIA e che istava affinché ne fosse informata la Procura Federale.

La Procura Federale, ritenuto che il Minati aveva in effetti espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale e della immagine degli associati AIA, così violando i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 CGS, nonché il disposto dell'art. 5 commi 1 e 5 stesso Codice, con atto del 7 dicembre 2012 deferiva

alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano tanto il Minati, quanto la Società Bolzano Calcio 1996 Bozen 1996, a cui contestava la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

L'Organo giudicante, con decisione assunta il 4 febbraio 2013 e pubblicata sul C.U. n. 40 del 7 febbraio successivo, dato atto della mancata comparizione dei deferiti, per quanto ritualmente notificati della fissazione del dibattimento, accoglieva il deferimento e le richieste sanzionatorie precisate dalla Procura Federale ed infliggeva al Minati l'inibizione di mesi sei ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

Avverso detta decisione insorge la Società FC Bolzano Bozen 1996, la quale deduce di non essere comparsa in dibattimento per non aver ricevuto tempestivamente l'avviso di convocazione e chiede una revisione delle sanzioni, scusandosi per il comportamento del proprio tesserato.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso ed ha concluso per il rigetto.

Nessuno è comparso per la Società ricorrente.

La Commissione osserva quanto segue.

Constatata la regolarità della convocazione dei deferiti da parte della Commissione Territoriale, comunicata nei termini a mezzo del servizio postale agli indirizzi risultanti dal censimento ed essendo pertanto infondata l'eccezione sollevata in questa sede dalla ricorrente, peraltro formulata in maniera non chiara e comunque non tale da configurare un vizio del procedimento di primo grado, appare certo che le espressioni pronunciate dal Minati nel tempo e nel luogo di cui sopra integrino la violazione dell'art. 5 comma 1 CGS, comportando un evidente grado di lesività in danno della locale classe arbitrale.

Le sanzioni inflitte dalla Commissione Territoriale appaiono per entrambi i deferiti congrue in relazione a quanto previsto dallo stesso art. 5 CGS, atteso peraltro che il Minati non ha espresso ravvedimento e che la Società non si è dissociata dal proprio dirigente.

P.Q.M.

respinge il ricorso, conferma l'impugnata decisione, dispone addebitarsi la tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 21 marzo 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete